



Gruppo Avis Mineralogia Paleontologia Scandicci ODV

STATUTO DEL “GRUPPO AVIS MINERALOGIA PALEONTOLOGIA SCANDICCI ODV”

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE.

L'Associazione “Gruppo AVIS Mineralogia Paleontologia Scandicci (Scienze della Terra)” G.A.M.P.S. ODV, è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, da coloro che aspirano a coltivare e accrescere le conoscenze sulla Mineralogia, la Paleontologia e le scienze della terra.

L'Associazione ha sede legale in Badia a Settimo (Scandicci), Piazza Vittorio-Veneto n.c. 1 ed esplica le proprie attività a livello nazionale e internazionale.

L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione provvede autonomamente al proprio finanziamento mediante entrate economiche costituite da:

- quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Ordinaria.
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone, soci e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- Proventi da attività di raccolta fondi.
- Proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 2

SCOPI SOCIALI.

Il “Gruppo AVIS Mineralogia Paleontologia Scandicci ODV” è una associazione apolitica, apartitica, libera, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione e nazionalità.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone di:

- a) Esercitare attività di ricerca ed approfondimento e valorizzazione sia della Mineralogia che della Paleontologia e delle scienze della terra, sempre nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.
- b) Sviluppare attività didattiche e di sensibilizzazione, rivolte al mondo scolastico con riferimenti ai reperti presenti nelle vetrine del comparto espositivo dell'Associazione.
- c) Collaborare con tutte le Associazioni, enti pubblici e privati che perseguono gli stessi fini in Italia e all'estero.
- d) Promuovere la fruizione da parte dei cittadini delle nozioni di Mineralogia e Paleontologia mediante mostre, esposizioni e altre attività di tipo applicativo e pratico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 ATTIVITA'.

Le attività principali dell'Associazione sono costituite:

- 1) Studio, confronto, classificazione dei minerali e dei fossili con conseguente restauro e conservazione dei reperti nei locali della sede sociale o nei luoghi adibiti.

- 2) Rapporti di collaborazione con associazioni e ricercatori di Università italiane ed estere sui temi della Mineralogia e della Paleontologia.
- 3) Attività didattiche presso scuole elementari e medie o visite guidate didattiche presso le sale espositive dell'Associazione.
- 4) Mostre scambio e rassegne di minerali e fossili, esclusi i fossili che rientrano nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42: ("Codice dei beni culturali e del paesaggio")
- 5) Divulgazione attraverso Internet delle attività culturali dell'Associazione.
- 6) Riunioni degli iscritti almeno un giorno alla settimana.
- 7) Apertura della sede nel giorno di riunione dei soci, tutte le domeniche nell'arco dell'anno scolastico (secondo orari prefissati) ed ogni qualvolta giunga richiesta specifica per gruppi di visitatori o per esigenze di studio.

ART. 4

SOCI E VITA ASSOCIATIVA.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, tutte quelle persone che intendono perseguire attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in linea con i principi e gli scopi del presente Statuto.

I soci si distinguono in ordinari, giovanili e onorari. I soci giovanili devono avere come socio almeno un genitore e hanno diritto di delegare il genitore per il proprio voto. Tutti i soci devono presentare la domanda di ammissione nel rispetto del principio insopprimibile della libertà associativa. Il Consiglio Direttivo sceglierà i soci onorari, fra quelle persone che si siano particolarmente distinte in favore dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale

L'iscrizione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale si riserva il diritto di accettarla o respingerla entro e non oltre quaranta giorni.

Nel caso di diniego espresso il Consiglio è tenuto ad esplicitarne la motivazione entro sessanta giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, e se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il socio accettato si impegna a rispettare lo Statuto in ogni suo punto.

Per i soci giovanili la domanda deve essere controfirmata dal genitore o chi ne fa le veci e che sia

anch'esso socio e che ne abbia la responsabilità. Questo sino al compimento del 18° anno di età.

Il socio, in nome dell'Associazione, non potrà svolgere attività avente fine di lucro o di vantaggio personale all'interno e all'esterno o avvalersi di eventuali vantaggi derivanti e conseguenti da detta qualifica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi attraverso la consultazione di documenti cartacei, dietro richiesta alla segreteria.

Il socio è tenuto a collaborare nelle attività sociali dell'Associazione di cui all'articolo 3) e dare la propria disponibilità nelle operazioni di manutenzione ordinaria della sede.

Ogni socio ordinario ha a disposizione un voto nelle seguenti occasioni: elezioni alle cariche sociali, nelle eventuali votazioni in assemblee ordinarie e straordinarie, nelle quali può usufruire della possibilità di una delega.

Alle cariche sociali sono ammessi i soci fondatori e i soci ordinari che abbiano dimostrato una importante volontà collaborativa; i soci onorari, possono presentare la candidatura, che sarà vagliata dal Consiglio Direttivo. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annua in una unica soluzione entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno; solo l'avvenuto pagamento entro tale data, darà diritto ad eventuali benefici, come sconti in manifestazioni o rassegne indette dall'associazione.

La quota sociale è proposta, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo, finalizzata alla situazione economica o agli obiettivi dell'Associazione. Dovrà essere presentata dal Consiglio e approvata dalla Assemblea Ordinaria dei soci.

Le quote sociali sono al 100% per il socio ordinario e al 50% per il socio giovanile (da 14 a 18 anni di età).

Il pagamento successivo alla data del 1° marzo non è da considerarsi rinnovo ma nuova iscrizione con importo aggiuntivo del 20%. Le iscrizioni hanno valore annuale (solare) e decadono sempre al 31 dicembre.

ART. 5

PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissioni
- b) Per espulsione per delibera dei Probiviri. Tale delibera sarà emanata attraverso la segnalazione del Consiglio Direttivo, del fatto "grave" commesso dal socio, al Collegio dei Probiviri. Tale segnalazione sarà inviata anche al socio il quale potrà ricorrere entro trenta giorni portando le proprie giustificazioni al Collegio dei Probiviri che deciderà in via definitiva entro ulteriori trenta giorni, comunicando poi per iscritto al socio e al Consiglio Direttivo delle decisioni intraprese.
- c) Per mancato pagamento della quota associativa annuale.
- d) Se svolge o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione e comunque arrechi danni gravi, anche morali, a essa.
- e) Per decesso.

Il socio ha il dovere di comportarsi civilmente e legalmente nelle sue attività. Gli è fatto divieto di danneggiare l'ambiente nelle sue ricerche mineralogiche e paleontologiche.

La conclamata violazione delle leggi entrerà in contrasto con le finalità dell'Associazione e quindi dovrà essere riferita al Collegio dei Probiviri che provvederà all'immediata radiazione dei trasgressori, solo nel caso in cui venisse corrisposta al socio una sanzione penale da parte dello Stato italiano.

Tutti i soci indistintamente devono rispetto per le cose di proprietà comune e individuale, all'interno e all'esterno della sede sociale, per cui risponderanno personalmente, sia civilmente che penalmente, degli eventuali danni arrecati.

ART. 6

ORGANI.

Sono organi di governo dell'Associazione:

- 1) Assemblea Generale dei soci
- 2) Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione.
- 3) Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Potranno essere rimborsate, se autorizzate del Consiglio Direttivo, solo le spese documentate ove possibile, inerenti alle funzioni e agli incarichi assunti in seno all'Associazione.

ART. 7

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun

associato ha un voto.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria. L'avviso ai soci deve essere comunicato tramite: consegna a mano, tramite fax, tramite posta elettronica, per raccomandata, o mediante affissione presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno (entro il 31 marzo) per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associati
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

I compiti delle assemblee ordinarie sono:

- Approvare il bilancio consuntivo
- Approvare il bilancio preventivo
- Approvare eventuali variazioni alla quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo.
- Eleggere la Commissione Elettorale (nell'anno delle elezioni).
- Decidere su altri argomenti proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è da convocarsi nei seguenti casi: ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ; su richiesta del Collegio dei Probiviri; quando un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per deliberare il trasferimento della sede legale, o lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria dei soci è valida in prima convocazione con la presenza dei soci o per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto e può essere indetta nello stesso giorno.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, dei 2/3 dei soci; in seconda convocazione con la presenza, personale o con delega, della metà dei soci più uno, aventi diritto di voto ed in terza convocazione è valida con qualsiasi quorum

raggiunto.

La prima e la seconda convocazione possono essere indette nello stesso giorno, mentre la terza almeno sette giorni dopo.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, nomina per ogni seduta un Presidente ed un Segretario, scelti tra i soci presenti.

In occasione di Assemblea ordinaria nella quale viene eletta la Commissione Elettorale, saranno designati i tre membri per comporre la Commissione (tra i non candidati al Consiglio Direttivo e ai Probiviri).

I compiti della Commissione Elettorale sono:

- 1) Ricerca dei candidati tra gli aventi diritto al voto ; sono esclusi dalla candidatura i soci giovanili.
- 2) Gestione logistica delle elezioni.
- 3) Spoglio delle schede (che avviene pubblicamente al termine delle operazioni di voto).
- 4) Comunicazione agli eletti e convocazione degli eletti (al termine del voto).
- 5) Comunicazione ai soci dei risultati (affissione in bacheca).

Le elezioni del Consiglio Direttivo saranno espletate in un'unica serata (entro il 31 marzo) con schede apposite che rechino il nome dei candidati.

Il numero delle preferenze è uguale al numero di cui è formato il Consiglio (sette).

Per il Collegio dei Probiviri vale lo stesso criterio (tre).

Per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, sono ammessi al voto i soci ordinari, sia personalmente sia tramite delega, che siano in regola con il pagamento della quota sociale pagata entro il 1° marzo dell'anno in corso.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO (Organo di Amministrazione) E CARICHE.

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con specificata motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette soci. Dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno quattro consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o almeno tre degli stessi. I componenti possono essere rieletti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo devono assistere alle riunioni del Consiglio stesso e alle Assemblee: qualora uno o più componenti del Consiglio non assista senza giustificato motivo alle Assemblee o durante un esercizio sociale a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso, decade dall'ufficio previa segnalazione al Collegio dei Probiviri che emanerà in merito e verrà sostituito dal primo dei non eletti (nel caso in cui, il Consigliere venisse sanzionato con la perdita della carica).

Qualora si dimettano o perdano contemporaneamente la carica quattro o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio tutto decade e rimette il mandato all'Assemblea, da convocarsi a cura del Presidente entro trenta giorni.

Qualora invece si dimettano o decadano dalla carica tre o un numero minore di Consiglieri, il Presidente procede alla integrazione del Consiglio, chiamando in sostituzione il socio o i soci che nella graduatoria dell'ultima elezione risultavano primi dei non eletti. In assenza di "non eletti" il Consiglio rimane in carica sino a 5 consiglieri.

Gli eletti al Consiglio Direttivo nella loro prima seduta che avverrà entro sette giorni dalle elezioni, eleggono fra i componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri ordinari e straordinari nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

In particolare, e tra gli altri, è compito di questo organo predisporre il Bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da almeno tre Consiglieri, con emissione di ordine del giorno.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione nelle occasioni in cui sia necessaria ed opportuna la sua presenza, evitando con la sua assenza di dare discredito all'Associazione.

In caso di votazioni, a valere sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che si fermino sulla parità, il suo voto ha valenza doppia.

Presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

La contabilità è regolata da documenti di entrate/uscite, di ogni singola manifestazione o attività per avere i dati specifici, che poi convogliano in una cassa unica. Nell'amministrazione debbono

essere anche contemplate le proprietà dell'Associazione che debbono essere portate a bilancio annuale con i relativi ammortamenti e separati dal bilancio annuale.

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, da contributi che pervengono all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione, da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Per lo svolgimento delle attività, il Consiglio Direttivo può costituire sezioni o gruppi di lavoro, avvalersi di collaborazioni interne o esterne all'Associazione e stabilire eventuali rimborsi economici necessari.

ART. 9

COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri che vengono eletti in occasione delle lezioni del Consiglio Direttivo.

Ad elezioni avvenute eleggono tra loro un Presidente. Rimangano in carica tre anni. I compiti dei probiviri sono i seguenti:

- Controllo disciplinare di tutti gli aderenti all'Associazione compreso i componenti del Consiglio Direttivo.
- Controllo di revisione ed esame dei conti dell'Associazione su richiesta dell'Assemblea ordinaria o straordinaria.

Per quanto riguarda il controllo disciplinare, il Consiglio Direttivo inoltra la segnalazione disciplinare scritta e corredata di idonei mezzi di prova ai Probiviri, del socio o soci sottoposti a sanzione disciplinare e agli interessati; questi a loro volta invieranno anch'essi le proprie prove a discarico ai Probiviri. Entro trenta giorni i Probiviri emaneranno il loro giudizio sentendo il socio/i e il Consiglio Direttivo.

Le loro sanzioni saranno: richiamo scritto, perdita della carica sociale, espulsione dall'Associazione. Sarà redatto verbale delle riunioni e degli effetti avuti con le firme di tutti i presenti.

Il giudizio dei Probiviri non è sindacabile né appellabile, pertanto esso sarà definitivo.

ART.10
LIBRI SOCIALI.

I libri sociali dell'Associazione sono:

- 1) Libro o schedario dei soci, che può essere redatto anche su mezzi informatici; a questo proposito deve essere nominato il Segretario come responsabile dei dati. Tutti i dati personali sono soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.
- 2) Libro dei verbali d'Assemblea.
- 3) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 4) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
- 5) Libro dei verbali del Collegio dei Probiviri
- 6) Libro della Commissione elettorale

Le documentazioni scritte di ogni singolo libro possono essere redatte anche su materiali informatici e memorizzate, ma comunque sempre stampate e allegate in ordine al libro stesso di competenza.

ART. 11
MATERIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti i materiali (attrezzi, strumenti, libri, e quanto altro possa considerarsi) di proprietà dell'Associazione, dovranno essere custoditi presso la sede sociale, salvo diversa indicazione e registrati in apposito documento contabile. La cessione in uso temporaneo al socio può avvenire, ma disciplinata con apposito regolamento e documentazione scritta del periodo d'uso.

Per quanto riguarda le donazioni mineralogiche e paleontologiche esse divengono automaticamente proprietà dell'Associazione e non possono essere rivendicate.

E' prevista la possibilità del prestito temporaneo di libri e/o materiali.

ART. 12
ESTINZIONE O SCIoglimento

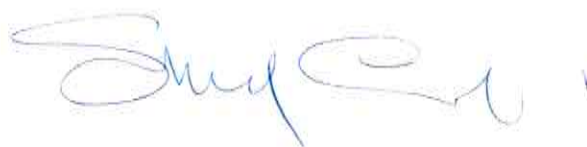
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo

del l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Fa eccezione il materiale paleontologico tutelato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42: ("codice dei beni culturali e del paesaggio").

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 2/5/23
AL N. 1965 SERIE 3
ESATTI EURO ESENTI
IL DIRETTORE



